

**COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO**

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 068 del 12.04.2012

**Oggetto: Disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi in economia.**

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Claudio Demartis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Sandro Broccia

Il Segretario  
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune [www.comune.mogoro.or.it](http://www.comune.mogoro.or.it) per quindici giorni, al n. 647, con decorrenza dal 17.04.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.  
Mogoro, \_\_\_\_\_

L'impiegato/a incaricato/a

**COMUNE DI MOGORO      COMUNO DE MOGURU**  
**Provincia di Oristano      Provincia de Aristanis**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 068</b>	<b>Disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi in economia.</b>
<b>Del 12.04.2012</b>	

**Il dodici aprile duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:**

<b>Broccia Sandro</b>	<b>Presente</b>
<b>Orrù Luca</b>	<b>Presente</b>
<b>Ariu Federico</b>	<b>Presente</b>
<b>Cau Donato</b>	<b>Presente</b>
<b>Scanu Maria Cristiana</b>	<b>Presente</b>

**Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.**

**Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.**

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

**LA GIUNTA**

Vista la proposta del Segretario Comunale.

Visto l'art. 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che stabilisce: "L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze."

Ritenuto che il provvedimento cui fa riferimento il codice degli appalti abbia natura regolamentare.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 18.05.2007, avente ad oggetto "Approvazione disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi in economia" e ritenuto che:

- la parola "disciplinare" si riferisce, in generale, a documenti aventi contenuto tecnico o tecnico-amministrativo, ma non ai regolamenti;
- il contenuto regolamentare dell'allegato alla deliberazione è reso esplicito all'art. 13 "Entrata in vigore", nel quale si legge: "Il presente regolamento:
  - ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa dello stesso, è pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
  - entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale;
  - sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente regolamentazione che disciplinava la materia".

Visto l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che stabilisce:

*"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

*a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;"*

Considerato che la predetta deliberazione, avendo ad oggetto un atto di natura regolamentare, sia affetta da incompetenza.

Vista in materia di annullabilità degli atti amministrativi la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare:

- l'art. 21-octies "Annullabilità del provvedimento", che dispone:

1. *E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.*

2. *Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato."*

- l'art. 21-nonies "Annullamento d'ufficio", che dispone:

1. *Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.*

2. *E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole."*

Considerato nello specifico che:

- il tempo trascorso dalla data di approvazione della deliberazione ad oggi non possa essere di ostacolo al suo annullamento, trattandosi di materia riservata alla competenza del Consiglio e, in quanto tale, non delegabile ad altro organo;
- non siano di ostacolo all'annullamento né gli interessi dei destinatari, che sono i funzionari comunali responsabili dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi in economia, né gli interessi dei controinteressati, che sono le ditte fornitrici di beni e servizi;
- sussiste l'interesse pubblico all'esame del regolamento da parte dell'organo competente, cioè il Consiglio;
- non si configura l'ipotesi di convalida dell'atto, in quanto della materia regolamentare è competente altro organo.

Considerato che il disciplinare approvato dalla Giunta non sia adeguato alla legislazione vigente, per i seguenti aspetti:

- fa riferimento al D.P.R. n. 384/2001, abrogato dal D.P.R. n. 207/2010 di esecuzione del codice unico degli appalti;
- regola le acquisizioni in economia solo di beni e servizi e non si occupa di lavori;
- limita l'acquisizione in economia per beni e servizi di importo inferiore a 100.000,00 euro, mentre l'art. 125 del codice unico appalti le dichiara ammissibili fino alla soglia comunitaria, attualmente stabilita ad euro 196.000,00;
- limita la possibilità di affidamento diretto a beni e servizi di importo inferiore a 10.000,00 euro, mentre l'art. 125 del codice unico appalti la ammette fino a 40.000,00.

Considerato che l'annullamento ha efficacia dalla data di esecutività dell'atto annullato, fatti salvi gli effetti giuridici nel frattempo prodotti.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Segretario Comunale.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta alcuna maggiore spesa per l'Ente.

Unanime

### **DELIBERA**

Di annullare per incompetenza la deliberazione n. 81 del 18.05.2007, avente ad oggetto "Approvazione disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi in economia".

Di incaricare il Segretario Comunale di predisporre una bozza di regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale in tempi brevi, adeguato alla normativa vigente.

Di prendere atto che l'annullamento toglie efficacia alla deliberazione dalla data di esecutività, fatti salvi gli effetti giuridici nel frattempo prodotti.

Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Servizio.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.